

AVVERTENZE

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - Articolo 12 TUIR (In vigore dal 01/03/2022, modificato dal Decreto legislativo del 29/12/2021 n. 230 Articolo 10).

Le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

A) Detrazione per coniuge a carico

Spettano per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

B) Detrazione per figli a carico: modifiche a seguito dell'istituzione dell'assegno unico e universale (AUU)

L'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, rubricato «Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo.

In conseguenza dell'entrata in vigore dell'AUU, l'articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato modifica l'articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l'effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:

- le detrazioni spettano per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, **di età pari o superiore a 21 anni**;
- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022), restano in vigore le misure in essere ossia le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose di cui al richiamato articolo 12 del TUIR.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 del TUIR e 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 230 del 2021, per i **figli disabili di età pari o superiore a 21 anni** le detrazioni fiscali di cui all'articolo 12 sono cumulabili con l'AUU eventualmente percepito.

Inoltre, al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la **detrazione prevista per il coniuge** - se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico di cui alla predetta lettera c) - se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste: a detrazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta pertanto dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio.

C) Detrazione per altri familiari a carico

Si considerano altri familiari a carico i soggetti indicati all'art. 433 del c.c., diversi dal coniuge e figli, che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Si tratta dei genitori e in loro mancanza dei loro ascendenti prossimi; degli adottanti; dei discendenti prossimi dei figli, se mancanti; dei generi e delle nuore; del suocero e della suocera; dei fratelli e delle sorelle germani o unilaterali; del coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

La detrazione è unica per ciascuna persona a carico e va ripartita *pro quota* tra coloro che hanno diritto alla detrazione.

DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO PER SOGGETTI NON RESIDENTI E LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Ai sensi del comma 3, art. 24 TUIR, ai soggetti non residenti non spettano le detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12.

Per i cittadini extracomunitari residenti che richiedono le detrazioni per familiari residenti in Italia è richiesta la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dalla quale risulti l'iscrizione dei familiari nell'anagrafe della popolazione.

I cittadini extracomunitari residenti che fanno richiesta delle detrazioni per familiari a carico non residenti in Italia, devono attestare la sussistenza delle condizioni di spettanza attraverso:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in italiano e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'Apostille per i soggetti provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja;
- documentazione validamente formata dal Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata dal consolato italiano nel Paese di origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione prevista, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

In ogni caso, per fruire delle detrazioni per familiari a carico, è necessario che il contribuente sia in possesso dei codici fiscali dei familiari, anche se residenti all'estero.